



**Rep. n. 2233 Prot. n. 25401**

**Data 05 agosto 2013**

**Titolo I Classe 3**

**UOR AG**

## **POLITECNICO DI MILANO**

### **IL RETTORE**

VISTO il D.P.R. 10.03.1982, n. 162 “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 19.11.1990, n.341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 03.11.1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”

VISTO il D.M. 22.10.2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo vigente;

VISTO il D.R. 158/AG del 18.12.2006 con cui è stato emanato il Regolamento Corsi di perfezionamento;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 15 e del 23 luglio 2013, in ordine ai Regolamenti relativi ai Corsi di Alta Formazione Permanente, tra quello relativo ai Corsi di perfezionamento;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

### **DECRETA**

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è emanato il Regolamento Corsi di perfezionamento nel testo che si riporta integralmente nel seguito.
2. I corsi di perfezionamento attivati con le disposizioni di cui al Regolamento dei Corsi di perfezionamento, emanato con D.R. n. 158/AG del 18.12.2006, sono disciplinati dal regolamento citato sino al completamento dei corsi.

## **Regolamento Corsi di perfezionamento**

### **Art. 1**

#### **Definizione e finalità**

1. L'offerta formativa del Politecnico di Milano (corsi di laurea, di laurea specialistica e di Dottorato di Ricerca), prevede anche altre iniziative complementari che possono essere fortemente differenziate tra loro per obiettivi, destinatari, livello di approfondimento, estensione, grado di ripetitività.
2. A questo fine, il Politecnico intende attivare corsi di perfezionamento, successivi al conseguimento di un titolo universitario, ai sensi del DPR 162/82 e della Legge 341/90, finalizzati all'acquisizione di particolari competenze in determinati settori tecnici e professionali, al termine dei quali è rilasciato dall'Ateneo un attestato di partecipazione.
3. I corsi di perfezionamento godono di un grado di flessibilità superiore a quello dei corsi di laurea e di laurea magistrale, tipicamente stabili nel tempo, ma inferiore a quello delle altre iniziative di didattica complementare (formazione permanente), tipicamente più occasionali. Collocandosi successivamente a percorsi formativi compiuti di laurea o laurea magistrale, sono finalizzati a formare sia figure professionali fortemente specializzate sia figure professionali caratterizzate da una prevalente trasversalità applicativa delle competenze acquisite. In entrambi i casi il processo formativo deve essere caratterizzato da una accentuata ampiezza di apporti disciplinari. Pertanto, in coerenza, i curricula dei corsi di perfezionamento devono essere apprezzabilmente distinti da quelli dei corsi di laurea e di Dottorato di Ricerca.
4. Le altre iniziative di didattica complementare che non rispettano tutti i requisiti nel seguito indicati non possono avere denominazioni contenenti la parola "Corso di Perfezionamento" sia se erogate direttamente dall'Ateneo, sia se intraprese in collaborazione con Enti partecipati dal Politecnico.

### **Art. 2**

#### **Requisiti di accesso**

1. I corsi di perfezionamento sono destinati a:
  - Neolaureati o neolaureati magistrali in discipline politecniche, che abbiano conseguito il titolo presso il Politecnico o presso altro Ateneo, al fine dell'acquisizione di specifiche professionalità;
  - Neolaureati o neolaureati magistrali in discipline differenti da quelle politecniche, per i quali le discipline politecniche possano fornire una significativa integrazione alla loro preparazione professionale pregressa;
  - Laureati o laureati magistrali con esperienza lavorativa, al fine di un arricchimento professionale e di un consolidamento e razionalizzazione delle esperienze acquisite nel mondo del lavoro.
2. Possono frequentare il corso di perfezionamento anche coloro che siano in possesso di diploma universitario e di diploma di laurea (Vecchio Ordinamento degli Studi) o di titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo per durata e contenuto prodotto in originale, tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza italiana del paese nel quale è stato conseguito, corredato di dichiarazione di valore in loco, se prevista dalla normativa vigente.
3. Non è ammessa la contemporanea iscrizione ad un altro percorso formativo (Laurea, Laurea Specialistica, Dottorato di Ricerca, Master universitario e Corso di Perfezionamento), a meno che non sia esplicitamente prevista nel Decreto del Rettore di istituzione del corso la doppia iscrizione.

### **Art. 3**

#### **Attività formative**

1. Le attività didattiche dei corsi di perfezionamento del Politecnico di Milano sono misurate in crediti formativi universitari (CFU). I corsi, prevedono l'acquisizione di un minimo di 15 (quindici) crediti, corrispondenti a 375 ore di impegno dello studente e un massimo di 45 (quarantacinque) crediti, corrispondenti a 1125 ore di impegno, in aggiunta a quelli già acquisiti per conseguire, rispettivamente, la laurea o la laurea magistrale.
2. La durata deve essere superiore a 3 mesi e inferiore all'anno.
3. La frequenza è obbligatoria e prevede il rilascio dei crediti a seguito di verifiche di profitto verbalizzate, ai sensi del DM 270/04.
4. In base alle caratteristiche degli allievi, i corsi di perfezionamento possono assumere varie forme di organizzazione didattica. Fermo restando il vincolo di cui al comma precedente circa la quantità di

lavoro degli allievi, i corsi possono essere erogati con diversa progressione temporale, e mediante l'utilizzo di diverse forme di didattica, anche a distanza, e anche in lingua diversa dall'italiano.

#### **Art.4**

##### **Proposta, attivazione e gestione**

1. Un corso di perfezionamento è proposto da un Docente del Politecnico che assume la funzione di Direttore del Corso con il compito di attivarlo e controllarne le attività formative.
2. Il corso di perfezionamento è incardinato al Dipartimento del Politecnico di afferenza del Direttore del Corso.
3. L'erogazione del corso di Perfezionamento è affidata ad un soggetto, detto Ente Gestore, che cura gli aspetti logistici e organizzativi necessari al corretto svolgimento di tutte le attività. In particolare l'Ente Gestore cura la pubblicizzazione dell'iniziativa, riceve le domande di ammissione, effettua la selezione degli studenti, allestisce gli spazi per le lezioni e i laboratori e tiene i contatti con il Servizio Offerta Formativa Post Laurea del Politecnico per tutti gli aspetti amministrativi (istituzione del corso, verifica del titolo di studio per l'ammissione, immatricolazione partecipanti, rilascio dei documenti ecc.).
4. L'Ente Gestore si impegna anche a non svolgere attività formative che contengano la parola "Corso di Perfezionamento" che non sia un Corso di Perfezionamento universitario.
5. Il Direttore del Corso, in accordo con il Dipartimento di afferenza, indica una Scuola quale Scuola di riferimento e decide l'Ente Gestore tra:
  - il proprio Dipartimento;
  - un Consorzio, Società Consortile o Fondazione partecipati dal Politecnico di Milano;
  - la Fondazione Politecnico di Milano.
6. Per esigenze di coordinamento disciplinare, il Direttore del Corso si può avvalere di uno o più Condirettori anche afferenti a Dipartimenti diversi da quello promotore.
7. Corsi di perfezionamento possono essere istituiti in base ad accordi di cooperazione universitaria nazionale o internazionale e in collaborazione con enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni tese a disciplinare l'organizzazione della didattica, previa approvazione del progetto da parte degli Organi Accademici (SA e CdA) e di tutti gli Enti coinvolti.
8. La proposta di istituzione e attivazione di un corso di perfezionamento è avanzata al Senato Accademico dal Dipartimento del Direttore, anche in collaborazione con altri Dipartimenti e viene attivata mediante apposito Decreto del Rettore.
9. Indipendentemente dai soggetti erogatori, ogni corso di perfezionamento è, di norma, autofinanziato; corsi di perfezionamento non autofinanziati sono soggetti all'approvazione anche del Consiglio di Amministrazione.
10. La gestione didattica del corso è effettuata dal Consiglio di Corso di Perfezionamento (CCP) formato da Docenti che condividono l'iniziativa didattica della proposta; in particolare il CCP definisce il Regolamento didattico del corso, specifica i requisiti per l'ammissione, definisce le modalità delle prove di selezione e gestisce il corso nei suoi aspetti operativi. Nel CCM è presente un Docente indicato dalla Scuola di riferimento.
11. Il CCP è composto in maggior parte da docenti del Politecnico di Milano; qualora vi fossero collaborazioni con altri Atenei, il CCP è comunque formato, per la maggioranza dei suoi componenti, da docenti universitari. Il corpo docente dei corsi di perfezionamento è costituito anche integrando la componente accademica con la componente esterna al mondo universitario. L'attività didattica nei corsi di perfezionamento non viene computata all'interno dell'impegno didattico dei docenti.
12. La proposta di istituzione e attivazione, corredata dal parere del Dipartimento cui afferisce il Direttore del Corso, deve indicare:
  - il Direttore;
  - l'Ente Gestore;
  - la Scuola di riferimento;
  - gli obiettivi formativi del corso;
  - il CCP;
  - le attività didattiche previste e le modalità di svolgimento delle verifiche parziali e finali;
  - il tempo massimo che può intercorrere tra il termine del corso e lo svolgimento dell'esame finale;
  - il numero massimo di allievi e i requisiti di ammissione;

- le collaborazioni con altri Atenei e/o Consorzi e/o altri Enti;
  - gli spazi utilizzati per l'erogazione del Corso;
  - il piano finanziario (solo per i corsi F.S.E.);
  - il costo di partecipazione;
  - le agevolazioni per gli allievi (borse di studio, prestito d'onore);
  - dichiarazione dell'Ente Gestore che non vi saranno oneri a carico dell'Ateneo.
13. Il Senato accademico approva la proposta, acquisito il parere non vincolante di un Comitato di Riferimento per l'Alta Formazione composto da: il Rettore (o suo Delegato), il coordinatore della Consulta della Didattica (o suo Delegato) e i Direttori di Dipartimento (o loro Delegati). Le riunioni del Comitato di Riferimento per l'Alta Formazione potranno essere effettuate anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione telematici.
14. Al Politecnico di Milano competono unicamente gli obblighi legati alle denunce all'INAIL di eventuali infortuni. Tutti gli altri obblighi previsti dal D. Lgs n. 81/2008, laddove non diversamente specificato nel decreto di istituzione, sono a carico dell'Ente Gestore. In particolare la Valutazione dei Rischi, la formazione specifica sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, la fornitura di eventuali dispositivi di protezione individuale e la sorveglianza sanitaria.

#### **Art.5**

##### **Attività formative riconosciute**

1. Le attività svolte nei corsi di perfezionamento e certificati dall'Ateneo possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso formativo di contenuto analogo.
2. La misura dei crediti è riconosciuta dal Dipartimento a cui afferisce il corso al quale si richiede l'accesso, ed è determinata in ragione della congruità delle attività formative e delle modalità di verifica adottate nel corso di perfezionamento con gli obiettivi e le attività formative del corso scelto.

#### **Art.6**

##### **Tasse e contributi**

1. L'Ente Gestore dovrà versare all'Amministrazione Centrale dell'Ateneo, sia per i corsi interamente gestiti dall'Ateneo che congiunti con altri Atenei italiani o stranieri, enti pubblici o privati:
  - la percentuale del 5% del costo del corso (con un minimo di Euro 100,00) moltiplicato il numero dei partecipanti.
2. La metà di tali contributi resta a favore dell'Ateneo e potrà essere erogato, su richiesta dall'Ateneo, anche sotto forma di servizi e metà viene versata al Dipartimento di afferenza del Direttore del Corso. In caso di corso di perfezionamento in collaborazione tra più Dipartimenti dettati dall'afferenza del o dei Condirettori, nella proposta di attivazione dovrà essere specificata la percentuale di partecipazione per ogni Dipartimento e spetterà al Direttore del Corso ripartire la quota secondo tali indicazioni. Tale percentuale può essere variata con delibera dal Consiglio di amministrazione.

#### **Art.7**

##### **Norme transitorie**

1. Per i corsi di perfezionamento che sono stati approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione entro il 18 febbraio 2013 compreso, la percentuale del 2,5% della Quota di partecipazione di cui all'Art. 6 è assegnata alla Scuola in cui è incardinato il corso e indicata nel decreto di istituzione.

IL RETTORE  
F. to Prof. Giovanni Azzone